ORIGINALE

COMUNE DI L'AQUILA

CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA LINEA
TRANVIARIA LEGGERA SU GOMMA E DELLA SUA GESTIONE
FUNZIONALE ED ECONOMICA PER LA DURATA DI 30 ANNI
LEGGE 26.02.1992 N. 211

CONVENZIONE IN DATA 02.12.2002 ALLEGATA ALLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 804 DEL 02.12.2002

CONTROVERSIA SORTA IN ORDINE ALL'ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE

RELAZIONE

DEL CONSULENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Prof. Ing. Donato Carlea

REALIZZAZIONE TRANVIA SU GOMMA PER LA CITTA' DELL'AQUILA – CONCESSIONARIA CGRT

RELAZIONE FINALE DI CONSULENZA

GRIGINALE

A) INCARICO

Con Determina Dirigenziale N. 627 del 24.06.2013 del Dirigente del "Settore Ricostruzione Pubblica" ing. Mario Di Gregorio, il sottoscritto è stato incaricato di svolgere l'attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), di collaborazione e di assistenza tecnica e amministrativa allo stesso R.U.P. sullo svolgimento dei compiti e delle funzioni allo stesso assegnati, in relazione a quanto in oggetto.

Con nota del 04.10.2013 Prot. n. 0074710 il Responsabile Unico del Procedimento geom. Carlo Cafaggi, ha comunicato al sottoscritto che con ulteriore Determina Dirigenziale N. 693 del 18.07.2013 il predetto Dirigente ha confermato l'incarico di supporto al R.U.P.

Sottoscritta la lettera d'incarico professionale in data 31 Marzo 2014, avuto conferma dal Comune dell'Aquila che tale lettera, che esplicita e dettaglia l'affidamento, costituisce il perfezionamento dell'incarico conferito e acquisita ed esaminata tutta la documentazione richiesta, pervenuta in due fasi, il sottoscritto ha redatto la relazione finale di consulenza sull'utilità e legittimità dell'azione intrapresa dall'attuale Amministrazione Comunale per ricercare e sottoscrivere una soluzione transattiva con la Società Concessionaria sulla vicenda in esame.

B) SINTESI RIEPILOGATIVA DEI FATTI

Con Delibera di Giunta del 29.09.2000 N. 633 l'Amministrazione Comunale dell'Aquila decideva di inserire nel programma triennale delle opere pubbliche 2000/2003 la realizzazione di una nuova linea tranviaria per il trasporto pubblico.

Con Delibere di Giunta N. 747 del 07.11.2000 e N. 7 del 09.01.2001 il progetto preliminare e il progetto definitivo venivano approvati ed in particolare, per quest'ultimo, l'approvazione veniva confermata con Delibera del Consiglio Comunale N. 15 del 06.03.2001.

Con Delibera del CIPE in data 03.03.2001 pubblicata sulla G.U. n. 182 del 07.08.2001, il Ministero dei Trasporti approvava la concessione di un contributo a favore del Comune di € 20.141.819,06 pari al 60% del costo complessivo dell'intervento.

Con Delibera di Giunta del 26.03.2002 N. 212 veniva approvato lo schema di Bando Pubblico per la realizzazione e gestione dell'intervento.

Con Delibera di Giunta del 27.11.2002 N. 798 veniva approvata l'aggiudicazione della concessione



di costruzione e gestione dell'opera in argomento alla Società CGRT s.r.l. dell'Aquila per l'importo complessivo di € 33.569.698,40 IVA compresa.

In data 02.12.2002 veniva sottoscritta la convenzione tra il Comune dell'Aquila e la CGRT s.r.l. per la realizzazione e gestione della nuova tranvia su gomma per l'importo complessivo di euro 33.569.698,40 di cui il 60%, pari ad € 20.141.819,10, di contributo dello Stato ex Legge 211/1992 ed il rimanente 40% a carico del Concessionario: convenzione approvata in pari data con Delibera di Giunta N. 804.

Circa la consegna dei lavori, contrariamente alle previsioni contrattuali, gli stessi furono consegnati in più fasi, e più precisamente:

- In data 29.09.2003 venne consegnata una prima fase attinente la tratta Coppito/innesto Via Roma, limitatamente alla realizzazione delle opere civili;
- In data 18.05.2005 venne consegnata una seconda fase per la costruzione dell'edificio deposito veicoli;
- In data 27.10.2005 venne consegnata una terza fase relativa alla tratta Via Roma/Piazza Palazzo.

Il termine per dare ultimati i lavori era previsto in mesi 18 decorrenti dalla data di consegna che, come precedentemente precisato, doveva avvenire in una unica soluzione.

A seguito dell'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea per violazione della normativa per gli appalti pubblici, la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 13.11.2008 ha affermato che "Avendo il Comune dell'Aquila attribuito un appalto pubblico di lavori, omissis, attraverso una procedura diversa da quelle previste per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori dalla Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/97/CEE, omissis, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva".

Alla luce della sentenza precitata la Giunta Comunale, con Delibera del 07.01.2009 N. 1, ha disposto l'annullamento della concessione di costruzione e gestione della rete tranviaria su gomma alla CGRT s.r.l., demandando al Dirigente il Settore Opere Pubbliche l'adozione degli atti conseguenziali, rinviando a successivi atti la definizione delle eventuali pendenze sussistenti a carico del Comune.

Con Determinazione del Dirigente del Settore OO.PP. dello 08.01.2009 N. 2, la Concessione in argomento è stata annullata.

Il concessionario CGRT s.r.l. in data 14.03.2009 ha avanzato ricorso al T.A.R. per l'Abruzzo per l'annullamento della Delibera di Giunta e della Determina del Dirigente del Settore OO.PP. relative all'annullamento della concessione di costruzione e gestione della rete tranviaria su gomma chiedendo, in via subordinata, di "... stabilire i criteri in base ai quali la P.A. resistente deve proporre il pagamento di una somma in favore del ricorrente entro un congruo termine di tempo che si vorrà fissare, somma che sin d'ora si richiede comunque nella misura di \leq 25.000.000,00 o in quella maggiore o minore che venisse determinata all'esito del giudizio, oltre il maggior danno ex



art. 1227 C.C., interessi legali nella misura prevista per le OO.PP. e/o rivalutazione monetaria come per legge"; il Comune dell'Aquila si è costituito in giudizio attraverso l'Avvocatura comunale con memoria.

Il giudizio è ancora pendente.

C) ACCORDO BONARIO EX ART. 31 BIS LEGGE N. 109/94

Oltre alla consegna frazionata dei lavori, per cause diverse furono ordinate più sospensioni parziali degli stessi con conseguente considerevole slittamento della prevista data di ultimazione.

In considerazione di ciò il Concessionario, con raccomandata del 27.08.2004, ha comunicato alla Stazione appaltante di aver subito danni di cui si riservava di chiedere il ristoro.

In data 13.02.2006 in occasione della sottoscrizione del 22° S.A.L. il Concessionario ha iscritto le riserve correlate al lungo slittamento del termine di esecuzione dei lavori, quantificando in euro 5.019.290,19, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, l'ammontare dei danni subiti, importo via via aggiornato al momento della firma dei successivi S.A.L. fini a raggiungere la somma di euro 7.288.047,17 alla firma del 28° S.A.L. per lavori a tutto il 30.08.2006.

Alla luce di quanto sopra il R.U.P., a seguito di segnalazione da parte del Direttore dei lavori, ha avviato le procedure per la costituzione dell'apposita Commissione ex art. 31bis della Legge 109/94 volta al raggiungimento di un accordo bonario, chiedendo al Concessionario in data 06.03.2006 di far conoscere il nominativo del membro da essa designato.

Costituitasi la Commissione, alla quale le Parti hanno delegato il potere di predisporre una decisione vincolante, sempreché approvata all'unanimità, la stessa, al termine dei propri lavori, ha proposto il riconoscimento a favore della CGRT s.r.l. della somma di € 3.700.000,00 a saldo, stralcio e transazione di ogni suo avere in ordine alle riserve apposte sui documenti contabili fino alla data di sottoscrizione dell'accordo bonario (12.10.2006).

In considerazione del mancato pagamento dell'importo predetto, il Concessionario in data 29.01.2007 ha citato in giudizio il Comune di L'Aquila chiedendo al Tribunale di condannare l'Amministrazione al pagamento della somma di € 3.700.000,00 oltre interessi e maggior danno.

Con sentenza del 28.10.2011 il Tribunale ha rigettato la domanda della CGRT s.r.l. la quale ha interposto appello ed il giudizio è ancora pendente.

D) DETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A CGRT S.R.L.

D.1) costi sostenuti e somme percepite dal Concessionario

Con nota del 14.06.2012 il R.U.P. ha chiesto al Concessionario copia delle fatture quietanzate di tutti i costi sostenuti, unitamente alla documentazione giustificativa.



Alla luce della comunicazione suddetta, il R.U.P. in data 04.08.2005 ha chiesto chiarimenti al Concessionario, sollecitando dapprima la risposta con nota del 12.09.2005 e chiedendo poi, in data 15.12.2005, delucidazioni sulla effettiva sussistenza del contratto di fornitura del materiale rotabile.

Con nota del 16.01.2006, CGRT s.r.l. ha chiarito all'Amministrazione Comunale che la causa del mancato pagamento alla Società Lhor della somma predetta, è l'avvenuta interruzione della produzione del materiale rotabile da parte della Lhor dopo il 2° S.A.L., dichiarando comunque la propria disponibilità ad effettuare il pagamento in questione al momento dell'accertata ripresa dell'attività di produzione del materiale.

La Società Lhor con comunicazione del 23.01.2006 si dichiarava disponibile a riconsiderare la fornitura del materiale rotabile dopo aver rideterminato con l'Amministrazione Comunale e con il Concessionario la ridefinizione della commessa, previo pagamento e svincolo del materiale già prodotto.

A seguito della risoluzione della concessione di costruzione e gestione della rete tranviaria su gomma, la ridefinizione del contratto di fornitura del materiale rotabile non ha avuto corso.

In ragione di ciò, il Concessionario CGRT s.r.l. e la Società Thor hanno stipulato un accordo transattivo, trasmesso all'Amministrazione Comunale con nota CGRT del 09.07.2012, da cui si evince che il contratto in parola è stato consensualmente risolto, con il riconoscimento a Lhor, a titolo di risarcimento del danno, della proprietà del materiale rotabile prodotto e delle somme già percepite, nonché della somma di € 30.000,00 ad integrazione del danno.

D.4) costi di acquisizione aree per edificazione capannone rimessa

Al fine di addivenire alla realizzazione del capannone da destinare a rimessa del materiale rotabile, il Concessionario, quale delegato dal Comune di procedere in nome e per conto dello stesso all'acquisizione delle aree necessarie per l'esecuzione della rete tranviaria, ha proceduto all'acquisto di diversi terreni.

Con atto preliminare del 18.01.2005 CGRT si è impegnata a corrispondere ai cedenti Bernardi Concetta, Bernardi Francesco, Bernardi Gaetano e Bernardi Giuseppe la somma di € 200.000,00 per l'area ivi meglio identificata, con immissione immediata nel possesso.

Con ulteriore atto preliminare del 25.01.2005 CGRT si è impegnata a corrispondere al cedente EDIL CI.RE. la somma di € 108.288,00 per l'area ivi meglio identificata, con immissione immediata nel possesso.

Le aree suddette risultano acquisite nel possesso della CGRT s.r.l. e le somme compromesse risultano corrisposte e documentate.

E) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI, DELLE PENALI E DELL'INDENNIZZO RISARCITORIO

Con nota del 25.02.2012 il Concessionario ha manifestato la volontà di voler addivenire ad una transazione per la definizione complessiva della controversia in essere.



L'Amministrazione Comunale, a seguito di numerose riunioni, in data 14.06.2012 ha deciso di attivare il procedimento volto al raggiungimento di un accordo transattivo con CGRT s.r.l. riconoscendo al Concessionario quanto previsto dall'art. 158 del D.Lgs n. 163/2006 e ciò anche per scongiurare un'eventuale accusa di indebito arricchimento dell'Ente.

In considerazione di quanto sopra ed al fine di definire i criteri per giungere alla formulazione di una proposta transattiva, si riportano le indicazioni contenute nell'art. 158 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 (sostitutivo dell'art. 37 septies della Legge n. 109/94).

- "1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
 - a) Il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
 - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
- 2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
- 3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti."

Il Concessionario, con nota del 09.07.2012, ha espresso riserva di indennizzo di cui alla lettera c) del precitato art. 158.

In merito alla predetta richiesta, si ritiene che l'indennizzo più favorevole all'Amministrazione Comunale previsto dalla normativa sia quello che prevede un riconoscimento pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire.

F) DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI AL CONCESSIONARIO

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, verificata la documentazione in atti, vengono ora quantificati gli importi dovuti al Concessionario a giudizio dello scrivente in applicazioni delle previsioni di cui all'art. 158 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'accordo bonario ex art. 240 del medesimo Decreto Legislativo.

1) Indennizzo per mancato guadagno - Art. 158 lettera c)

- 4/5 dell'importo contrattuale lavori: € 30.346.147,00/5x4= € 24.276.917,60
- importo lavori eseguiti: € 20.621.527,96
- indennizzo: (€ 24.276.917,60 € 20.621.527,96) x 10% =

€ 365.538,96



2) Accordo bonario - Art. 240 comma 11

essendo intervenuto l'annullamento della concessione alla CGRT (Delibera G.C. N. 1 del 07/01/2009) l'accordo bonario è da ritenersi estraneo alla presente trattazione per cui nulla incide nella stessa in termini di riconoscimento economico in favore del Concessionario. D'altra parte sull'accordo in argomento la CGRT aveva evocato in giudizio l'Amministrazione Comunale per il pagamento: con sentenza del 28.10.2011 il Tribunale di L'Aquila ha rigettato la domanda del Concessionario il quale ha interposto appello. Il giudizio risulta ancora pendente.

3) Costi sostenuti dal Concessionario non percepiti - Art. 158 lettera a)

-	lavori: opere eseguite € 15.746.292,78 – importo liquidato		
	€ 12.786.425,00 (SAL n. 30 + SAL n. 22bis) =	€	2.959.867,78
-	progettazione	€	452.525,46
-	espropri	€	308.288,00
-	collaudi	€	64.702,22
-	spese generali	€	108.835,23
-	spese tecniche ex art. 18 Legge 109/94	€	44.927,37
-	costi di costituzione e gestione del Concessionario	€	912.443,62
4) Altri costi sostenuti dal Concessionario – Art. 158 lettera a)			
-	affitti locali e siti per materiali e attrezzature	€	60.000,00

5) Ulteriori riserve contabili per il periodo 01.11.2006/31.10.2008

essendo intervenuto l'annullamento della concessione alla CGRT (Delibera G.C. N. 1 del 07/01/2009) le riserve in argomento si ritengono decadute per cui nulla spetta al Concessionario.

In conclusione, la somma complessiva che andrebbe riconosciuta al Concessionario CGRT a seguito dell'intervenuto annullamento della concessione, ammonta a € 5.277.128,64 arrotondabile, in via transattiva, ad € 5.000.000,00.

Roma, 6 Agosto 2014

Prof. Ing. Donato Carlea

